

## **DECRETO 26 febbraio 2004**

Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici. (G.U. n. 58 del 10.03.2004)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, ed in particolare l'art. 72-terdecies, comma 2, che prevede che siano stabiliti i valori limite di esposizione professionale, tenendo conto dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2000/39/CE della Commissione dell'8 giugno 2000 che stabilisce una prima lista di valori limite indicativi;

Sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 72-terdecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, istituito con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute dell'11 novembre 2002;

Sentito il Ministro per le attività produttive;

Sentite le parti sociali;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 15 gennaio 2004;

Decretano:

Art. 1.

1. L'allegato VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Roma, 26 febbraio 2004

Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Maroni

Il Ministro della salute  
Sirchia

Allegato VIII-ter  
(art. 72-ter, comma 1, lettera d)

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE